

Legge regionale 17 febbraio 2011 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Finanziamenti al sistema universitario regionale.

Art. 7

(Regolamento)

1. Con regolamento regionale, previo parere della Conferenza e della Commissione consiliare competente, la Giunta regionale definisce in particolare i requisiti, le condizioni, le modalità, i criteri di valutazione, le procedure per l'attuazione degli interventi da finanziare nell'ambito delle attività programmate, le modalità di attribuzione delle premialità e le eventuali modalità di coordinamento delle strutture regionali.